



REPUBBLICA ITALIANA  
**In nome del popolo italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

---

**SEZIONE 5<sup>A</sup> PENALE**

La Corte d'appello di Milano composta dai Sig. Magistrati

D.ssa	Monica	Fagnoni	Presidente rel.
D.ssa	Giuseppina	Barbara	Consigliere
D.ssa	Ilaria	De Magistris	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento di revisione promosso da

**Pontoriero Giuseppe, nato a Ricaldi il 25/09/1944**

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Baldassarre Lauria del Foro di Trapani e Davide Richetta del Foro di Torino

Pontoriero Giuseppe, con il patrocinio dei predetti difensori, ha proposto richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. delle sentenze pronunciate ex artt. 444 e ss. c.p.p. nelle date 4/04/2011 e 10/11/2014 emessa dal GUP presso il Tribunale di Torino per incongiabilità dei fatti stabiliti a loro fondamento con le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento nei confronti dei coimputati D'Agostino Ilario e Cardillo Francesco nelle date 22/04/2021 e 10/01/2019, anche in relazione al fatto reato del quale il richiedente era imputato in concorso con Ceraolo Carmelo

Brevemente i fatti.

- 1) Pontoriero Giuseppe nell'ambito del proc. pen n. 10788/2010 R.G. GIP era accusato dei seguenti reati:  
CAPO B)

*In concorso con CERAOLO Carmelo nei confronti del quale si è proceduto separatamente del delitto di cui all'art. 61 nr. 2 c.p. 81 cpv., 110, 117, 479 c.p., 12 quinquies D.L. 306/92 e art. 648 bis comma 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e insieme a D'AGOSTINO Dario e CARDILLO Francesco, il PONTORIERO in qualità di commercialista e in tale veste, a far data quanto meno dal 1991, curatore degli aspetti contabili della maggior parte delle imprese riferibili di fatto a D'AGOSTINO e CARDILLO e a far data dal*

luglio 2005 amministratore della EDILTAVA Srl, già Sas, il CERAOLO quale notaio "storico" delle società e aziende facenti capo ai predetti D'AGOSTINO e CARDILLO ed ufficiale rogante della maggior parte degli acquisti immobiliari effettuati dalla EDILTAVA srl, già sas, con la consapevolezza della provenienza delittuosa dei capitali impiegati - in particolare provento del delitto di cui all'art. 73 e 74 DPR 309/1990 e in presenza di più indici caratterizzanti le ccdd. "operazioni sospette" in tema di riciclaggio ( si veda, in tal senso e principalmente, l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi, l'impiego di strumenti societari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione, il trattare con soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite e l'indicazione di dati palesemente falsi in ordine alla consistenza del patrimonio della EDILTAVA srl, già sas) partecipavano nella realizzazione di parte del reato descritto al capo A) e, segnatamente, al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. sopra descritto e del delitto di cui all'art. 648 ter di cui al capo D), nonché al fine di aiutare i predetti D'AGOSTINO e CARDILLO ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuivano fittiziamente a PONTORIERO la titolarità della EDILTAVA Srl ed attestavano un valore estremamente ridotto del patrimonio sociale e ciò, in particolare, tramite l'apporto del CARE' ( che, fra il momento dell'acquisto del capitale sociale il 13.4.2005 e il momento della trasformazione in srl, assumeva da PONTORIERO la qualità di amministratore provvisorio della EDILTAVA), nonché con il contributo del notaio CERAOLO il quale, unitamente ai prevenuti, redigeva un atto pubblico ideologicamente falso in quanto trasformava la EDILTAVA Sas in EDILTAVA Srl e recepiva la falsa relazione di stima degli immobili eseguita dal MORENA che, a sua volta, valutava il patrimonio sociale in euro 30.000 (valore falsamente stabilito "a tavolino" da CERAOLO, PONTORIERO, D'AGOSTINO e CARDILLO) a fronte dell'effettivo valore pari a più di euro 900.000.000 ed in tal guisa, conoscendone la provenienza delittuosa, sostituivano ovvero trasferivano il danaro avente provenienza illecita, ovvero compivano in relazione ad esso operazioni atte ad ostacolarne l'identificazione, determinando altresì l'occultamento di una somma pari ad oltre 870.000€.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale e di aver commesso il reato contro la fede pubblica al fine di perpetrare l'indicata operazione di riciclaggio. In Torino, il 13.4.2005 e il 20.7.2005

#### CAPO D)

*In concorso con D'AGOSTINO Ilario e CARDILLO Francesco nei confronti del quale si è proceduto separatamente*

del delitto di cui agli artt. 110, 648 ter comma 1 e 2 c.p. e 7 D.L. 152/91, perchè, in concorso tra loro, D'AGOSTINO e CARDILLO quali titolari effettivi di EDILTAVA srl, PONTORIERO operando quale amministratore unico della stessa, impiegavano i capitali acquisiti ed occultati quanto alla provenienza, a mezzo delle condotte di cui al capo A), B) e C), in attività economiche, in particolare quali "domini" effettivi di EDILTAVA, vendendo nel corso del 2007 immobili per complessivi € 567.600,00 da ritenersi provento del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., e in data 11.1.2008, acquistando un terreno edificabile in Caulonia (RC), al valore di € 327.750,00, dalla famiglia IERACE al fine di costruire un centro commerciale. Con l'aggravante per il D'AGOSTINO e CARDILLO di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della cosca ndranghetistica SPAGNOLO e per il PONTORIERO di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività professionale di commercialista.

In Torino e Caulonia nel 2007, con consumazione attualmente in corso

Con sentenza n. 653 emessa in data 4/04/2011 il GUP presso il Tribunale di Torino riqualificato i reato di cui al capo B) in quello di cui all'art. 373 c.p. concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannava Pontoriero Giuseppe alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed € 600,00 di multa di multa, pena sospesa, con confisca delle quote sociali e dei beni immobili intestati a EDILTAVA s.r.l. avente sede in Rivoli, Via Monsagnasco n. 10.



2) Pontoriro Giuseppe nell'ambito del proc. pen n. 29454/2014 R.G. GIP era accusato del seguente reato:

In concorso con CARDILLO FRANCESCO, D'AGOSTINO ILARIO, BONGIOVANNI STEFANO E VINAI GIORGIO, per i quali si è proceduto separatamente, con rinvio a giudizio pronunciato alla udienza preliminare del 10.11.2014

del reato di cui agli artt. 110, 81 cp 648 bis . e ter c.p., e 7 D.L. 152/91, perché in concorso fra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,

PONTORIERO quale amministratore unico di Ediltava srl,

dopo che il 3.7.2006 CARDILLO Francesco privo di poteri di rappresentanza della EDILTAVA srl, sottoscriveva con GOLA Roberto (deceduto) nella qualità di mandante della CONICOS spa Partecipazioni Generali, (potere conferitogli con contratto sottoscritto il 30.10.2004 da BONGIOVANNI Stefano quale procuratore generale con poteri di rappresentante legale della società CONICOS con sede a Mondovì in C.so Milano 1), il contratto preliminare nel quale si stabiliva che la CONICOS spa prometteva di vendere alla EDILTAVA srl la "proprietà superficiale sul box interno al complesso Parcheggio di Piazza Partigiani contraddistinto con il n. 19", per il corrispettivo di 90.000 euro oltre IVA da pagarsi 44.000 e in compenso dei lavori eseguiti e da valere come caparra confirmatoria e 46.000 e alla firma del contratto definitivo di compravendita, da stipularsi entro il 31.8.2006 lo stesso PONTORIERO

**il 14.09.2006** versava sul conto corrente n. 40287174 intestato alla EDILTAVA Srl presso l'Istituto Bancario CARIPARMA & PIACENZA —Agenzia di Rivoli la somma in contanti di euro 20.000 con contestuale emissione dell'assegno circolare n. 2600322536 di pari importo a beneficio della CONI COS Spa;

**il 22.09.2006** richiedeva l'emissione assegno circolare n. 2600322536 dell'importo di euro 10.000 a favore di CON.L COS Spa versando il corrispettivo in contanti senza che **l'operazione transitasse sul conto corrente;**

**il 25.09.2006** richiedeva l'emissione assegno circolare n. 2600322554 dell'importo di euro 10.000 a favore di CON.I.COS Spa versando il corrispettivo in contanti senza che **l'operazione transitasse sul conto corrente;**

**il 27.09.2006** richiedeva l'emissione assegno circolare n. 2600322560 dell'importo di euro 8.400 a favore di CON.LCOS Spa versando il corrispettivo in contanti senza che **l'operazione transitasse sul conto corrente**

assegni accreditati il 13.10.2006 sul c/c 67642 19445617 intestato a CON.I. OS Partecipazioni Generali Spa presso UNICREDIT agenzia Mondovì con contestuale indicazione dell'incasso sul libro giornale della società anno 2006 alla pagina 899

e tutto ciò nonostante il contratto preliminare prevedesse che la somma di 44.000 e oltre IVA andasse in compensazione dei lavori eseguiti, facendo riferimento al contratto CPG 245 stipulato il 31.5.2006 fra SILTE spa rappresentata dal GOLA (deceduto) quale Presidente del C.d.A. ed ITALIA COSTRUZIONI srl rappresentata dal falsus procurator CARDILLO relativo alla realizzazione da parte di ITALIA C. di lavori di carpenteria in ferro presso il Centro Talasso Terapico di Alassio, nel quale si prevedeva alla pag. 15 che il corrispettivo dei lavori sarebbe stato pagato "con la cessione del box n. 19 presso il parcheggio di Piazza Partigiani e senza che da parte della srl EDILTAVA vi fossero disponibilità finanziarie per coprire tale esborso sicché PONTORIERO (amministratore fittizio della società gestita per conto del D 'AGOSTINO e CARDILLO in ipotesi di art. 12 quinquies L. 356/92 per il quale si è proceduto separatamente) contabilizzava la somma di denaro consegnatagli dal CARDILLO in contanti per ottenere gli assegni circolari di cui sopra, alla Voce "**finanziamento conto soci o conto terzi**"; 'denaro da ritenersi provento delle attività illecite riconducibili alla cosca Spagnolo Antonio di Ciminà e consegnato tramite Polito Bruno al D'AGOSTINO e CARDILLO, o comunque provento dell'attività illecita della commercializzazione delle sostanze stupefacenti denaro



destinato a "rientrare" nella disponibilità di Ediltava srl, grazie alla clausola riportata al punto 9 del contratto preliminare 3.7.2006 dove è indicato che "trascorsi sei mesi dalla data di cui al punto precedente (31.8.2006) senza che sia stipulato il definitivo, e salvo che la sua mancata stipula non sia ascrivibile a dolo colpa grave di CONICOS, il promittente acquirente potrà recedere dal presente contratto ottenendo la restituzione degli importi versati al valore nominale, senza interessi" sicché a tal fine la FINCOS Alassio srl rappresentata VINAI Giorgio, quale amministratore unico con poteri di rappresentanza legale della società con sede legale in Mondavi via Milano 1, subentrata nei rapporti della CON.I.COS., si riconosceva debitrice della Ediltava srl, ancorché questa non si fosse avvalsa di detta clausola e senza che la FINCOS Alassio srl facesse, a sua volta, valere l'art. 1385 c.c. nella parte in cui stabilisce " che ...se la parte che ha dato la caparra è inadempiente l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra" così sostituendo ovvero trasferendo denaro proveniente da delitto non colposo, ovvero compiendo in relazione ad esso operazioni atte a ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, nonché impiegandolo in attività economiche o finanziarie. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa ndrangheta nella specie la cosca di Ciminà facente capo a SPAGNOLO Antonio, consentendo il riciclaggio del denaro che tramite POLITO Bruno lo SPAGNOLO faceva giungere a D'AGOSTINO e CARDILLO affinché lo utilizzassero in operazioni di "edilizia finanziaria".

In Rivoli e altrove a partire dal 14 settembre 2006 alla data odierna

Con sentenza n. 1807 emessa il data 10/11/2014 il GUP presso il Tribunale di Torino ritenuta la continuazione tra i fatti di cui a processo e quelli giudicati con sentenza emessa in data 4/04/2011, irrevocabile in data 27/05/2011, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti applicava, su accordo delle parti, a Pontoriero Giuseppe, la pena di mesi due di reclusione ed € 100,00 di multa rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione ed €700,00 di multa , pena sospesa.

Anche quest'ultima decisione passava in giudicato in data 27/11/2014.

I coimputati Cardillo e D'Agostino compivano una diversa scelta processuale optando per il giudizio ordinario.

I predetti erano assolti dal Tribunale di Torino con sentenza n. 94/19 emessa in data 10/01/2019, rievocabile in data 27/05/2019 e dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 5813 emessa in data 11/12/2020 irrevocabile in data 10/06/2021 per i reati di riciclaggio per i quali erano accusati in concorso con Pontoriero Giuseppe.

Pacifica l'ammissibilità della revisione anche per le decisioni assunte ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.

Le situazioni di contrasto di giudicati che legittimano la revisione devono essere tali da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato, con la conseguenza che non possono ravvisarsi sulla base di un contrasto di principio tra due sentenze, che incide direttamente o indirettamente sulla valutazione del materiale probatorio acquisito. In sostanza l'art. 630 lett.a) c.p.p., nel prevedere la richiesta di revisione per inconciliabilità di giudicati su «fatti» si riferisce agli elementi storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto - reato posto a carico di chi formula la richiesta. La norma, quindi, non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto, la cui oggettività è fuori discussione, per via di una difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi, con riferimento alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova. Ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto o l'interpretazione della norma giuridica posta a presupposto di tale valutazione, considerato che

queste due ultime evenienze costituiscono l'essenza stessa della giurisdizione. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, Rv. 244519) ha statuito che, in tema di revisione per contrasto di giudicati, l'art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento<sup>1</sup>.

Nel procedimento di revisione l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che afferma fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione in riferimento al caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettere a), del codice di procedura penale; ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso<sup>2</sup>.

Per ritenere sussistente, in concreto, tale inconciliabilità tra le decisioni irretrattabili occorre che i fatti storici considerati nelle sentenze irrevocabili che si assumono in contrasto – nei suoi elementi essenziali: azione od omissione, evento e nesso di causalità che li lega – siano gli stessi. I fatti storici devono risultare “fondamentali” e “decisivi” a giustificare la decisione posta in comparazione, di modo che la diversa ricostruzione degli stessi possa fungere da elemento dirompente rispetto alla tenuta intrinseca della decisione oggetto di revisione. Infine, quanto al requisito della inconciliabilità, la diversa ricostruzione del medesimo fatto nelle due sentenze irrevocabili deve pervenire ad approdi tra loro alternativi, non già in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate, ma oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze.

Quello che i difensori lamentano è, per l'appunto, l'inconcigliabilità dei fatti storici stabiliti a fondamento delle sentenze delle quali chiedono la revisione rispetto a quelli posti a fondamento delle sentenze assolutorie nei confronti dei coimputati per quanto concerne i reati di riciclaggio mentre per quanto concerne l'ulteriore reato capo B nel proc. pen n. 10788/2010 R.G. GIP l'assenza del presupposto proprio in ragione della dichiarata insussistenza dei reati di riciclaggio.

Preliminare al giudizio la Corte ha valutato l'ammissibilità della richiesta che comporta la sommaria delibazione degli elementi addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole al richiedente.

Gli assunti difensivi sono fondati.

Le imputazioni nei confronti di Pontoriero, unitamente ai coimputati Cardillo e D'agostino partivano dal presupposto che, per quanto specificatamente riguarda Pontoriero, nella sua qualità di commercialista e di amministratore di diritto della EDILTAVA s.r.l., le risorse impiegate per l'esercizio della società fossero di provenienza delittuosa e in particolare che derivassero dal reimpiego dei proventi ricavati dal traffico di sostanze stupefacenti operato dalla cosca Spagnolo e Ciminà. Le sentenze assolutorie e cioè quelle pronunciate nei confronti di Cardillo e D'Agostino, che nella prospettazione accusatoria della predetta società erano amministratori di fatto, hanno escluso negando valore probatorie a quanto confluì in atti, che EDILTAVA s.r.l. avesse utilizzato denaro di provenienza illecita stabilendo da un lato la mancanza di materialità del reato contestato e dall'altro che non era stata data prova sufficiente che la società fosse asservita agli interessi della cosca e che, quindi, la sua globale attività fosse di natura illecita poiché accanto a

<sup>1</sup> Cass. Pen., Sez. IV, 15/05/2018, n. 4387

<sup>2</sup> Cass. Pen. Sez. III, 19/07/2017, n. 48344.



operazioni per le quali vi era un sospetto, ma non una prova, di attività illecita, essa operava anche nella liceità secondo, sostanzialmente, le regole di mercato.

Pertanto se non vi era la prova dell'asservimento della società all'attività illecita come prospettato dall'accusa per gli amministratori di diritto a maggior ragione tale doveva essere ritenuta la logica conclusione anche e soprattutto per l'amministratore di fatto che, come noto, non ha, nelle scelte imprenditoriali, alcuna rilevanza poiché agisce in prima persona ma sottoposto alle direttive di chi effettivamente costituisce il punto di riferimento della compagine.

Tale conclusione si deve imporre in merito a tutti i reati di riciclaggio (capo D nel proc. pen. n. 10788/2010 R.G. GIP e capo unico nel proc. pen. n. 29454/2014 R.G. GIP)

Per quanto riguarda reato contestato al Pontoriero in concorso con il notaio Ceravolo (capo B nel proc. pen. n. 10788/2010 R.G. GIP ) nel quale si contesta che conoscendone l'illecita provenienza avrebbero trasferito o occultata il denaro di provenienza illecita attraverso la sottostima del valore della società EDILTAVA s.r.l. che era stata ceduta fittiziamente al Pontoriero per soli € 30.000,00 mentre il suo valore era di circa €900.000,00, il notaio Ceraolo era stato assolto all'esito del giudizio abbreviato per assenza dell'elemento soggettivo e quindi con la formula perché il fatto non costituisce reato.

All'evidenza seppure tale pronuncia assolutoria non può essere mutuata quanto alla posizione del Pontoriero non di meno deve osservarsi che a fronte della mancanza di prova della provenienza illecita dei capitali di EDILTAVA s.r.l. sancita nelle sentenze che avevano riguardato Cardillo e D'Agostino, viene meno il fatto materiale contestato al Pontoriero poiché ammesso che la società EDILTAVA s.r.l. fosse stata sottostimata rispetto al suo reale valore, in tale fatto non può avere avuto alcun ruolo l'occultamento o il trasferimento di, denaro di provenienza delittuosa sempre collegata al provento del delitto di cui all'art. 73 e 74 DPR 309/1990 riconducibili alla cosca Spagnolo Ciminà.

Nel delineato contesto, quindi, deve ritenersi fondata la richiesta di revisione con conseguente annullamento delle sentenze emesse nei confronti di Pontoriero Giuseppe n. 653 emessa in data 4/04/2011 il GUP presso il Tribunale di Torino e n. 1807 emessa il data 10/11/2014 il GUP presso il Tribunale di Torino con conseguente assoluzione le richiedente per insussistenza del fatto e con restituzione al medesimo di quanto confiscato con sentenza n. 653 emessa in data 4/04/2011 il GUP presso il Tribunale di Torino.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 637, 530 c.p.p.

Revoca la sentenza ex artt. 444 e ss c.p.p. emesse dal GUP presso il Tribunale di Torino in data 4/04/2011, irrevocabile in data 27/05/2011 e in data 10/11/2014, irrevocabile in data 27/11/2014 nei confronti di Pontoriero Giuseppe che assolve dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 639 c.p.p.

Ordina la restituzione a Pontoriero Giuseppe di quanto confiscato a seguito della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Torino in data 4/04/2011, irrevocabile in data 27/05/2011.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 27/10/2020



Il Presidente est.  
(d.ssa MCFagnoni)